ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1264 del 14/03/2022

Oggetto Diniego di concessione di derivazione di acqua pubblica

sotterranea ad uso irrigazione agricola COMUNE: Valsamoggia (BO) Loc. Monteveglio RICHIEDENTE: Ditta Benni Celestino CODICE PRATICA N. BO21A0051

Proposta n. PDET-AMB-2022-1353 del 14/03/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici MARZO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: Diniego di concessione di derivazione di acqua pubblica

sotterranea ad uso irrigazione agricola

COMUNE: Valsamoggia (BO) Loc. Monteveglio

RICHIEDENTE: Ditta Benni Celestino

CODICE PRATICA N. BO21A0051

LA DIRIGENTE

Richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

Viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di

rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

Viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti
per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a \leqslant 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in \in 250,00 il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità

definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza, assunta al Prot. n. PG/2021/165880 del 27/10/2021, pratica BO21A0051, della ditta Benni Celestino P.IVA 01919291201 con sede legale nel Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Monteveglio, nella persona del suo legale rappresentante, con cui viene richiesta la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante 1 pozzo esistente in Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Monteveglio ad uso irrigazione agricola, con una portata massima di 5 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 4.500 mc;

Dato atto che la derivazione è richiesta da pozzo esistente profondo 45 m dal p.c. e denunciato in data 01/04/2002 con il n. 5535, in riferimento alla pratica BOPPA0842, archiviata in data 06/11/2013 con determinazione n. 14204;

Vista la richiesta di documentazione integrativa per l'avvio dell'istruttoria del 02/12/2021 con Prot. n. PG/2021/185578;

Visto il successivo sollecito del 17/01/2022 con Prot. n. PG/2022/6065;

Vista la comunicazione del richiedente assunta al Prot. n. PG/2022/22686 del 11/02/2022, con la quale il richiedente inviava documentazione già trasmessa con l'istanza assunta al Prot. n. PG/2021/165880 del 27/10/2021 e oneri, non dovuti, relativi al procedimento BOPPA0842;

Vista la richiesta di chiarimenti del 23/02/2022 con Prot. n. PG/2022/29700;

Stante la mancata trasmissione della documentazione richiesta (Relazione tecnica ed idrogeologica ed integrazione delle spese di istruttoria) entro il termine previsto, senza la quale non è possibile procedere con l'istruttoria di rilascio della concessione;

Dato atto che il richiedente nelle more del rilascio della
concessione ha effettuati i versamenti per i canoni demaniali dal
2001 al 2022 (in riferimento alla pratica BOPPA0842) perun importo
complessivo di € 197,34;

Richiamato il comma 1, art 35, R.R. 41/2001 che prevede che le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, devono essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti:

 spese di istruttoria per la domanda di rilascio concessione pari ad € 90,00;

Considerato che ai sensi dell'art. 22 del R.R. 41/2001, il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria;

Ritenuto pertanto, che la richiesta di concessione debba essere respinta per la mancanza di alcuni documenti essenziali (ai sensi degli art. 7 e 15 del Regolamento Regionale 41/2001);

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 così come coordinata ed aggiornata con le modifiche introdotte della L.15/05, sono stati comunicati con nota Prot. n. PG/2022/29700 del 23/02/2022 i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- nei termini previsti del sopra richiamato art. 10 bis, la ditta istante non ha provveduto a trasmettere osservazioni in merito alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Ritenuto pertanto che l'Amministrazione concedente debba procedere con:

- il diniego dell'istanza di concessione e la relativa archiviazione del procedimento BO21A0051;
- la disposizione di cessazione del prelievo;
- la disposizione di rimozione dell'opera di presa e di cementazione della colonna per impedire il contatto delle acque superficiali con le falde e il confinamento delle medesime nel sito originario, nonché di ripristino dei luoghi secondo la destinazione d'uso corrente;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, il diniego dell'istanza di concessione a derivare acqua pubblica

sotterranea, in Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Monteveglio, mediante 1 pozzo esistente, sul terreno identificato catastalmente al Foglio 15, map. 247, ad uso irrigazione agricola, richiesta dalla ditta Benni Celestino P.IVA 01919291201 con sede legale nel Comune di Valsamoggia (BO) - Loc. Monteveglio, nella persona del suo legale rappresentante, nonché l'archiviazione del relativo procedimento (pratica n. BO21A0051). Le motivazioni del diniego sono descritte nella premessa del presente determinazione;

- 2) di disporre la cessazione immediata del prelievo, la rimozione dell'opera di presa e il ripristino dei luoghi mediante di cementazione della colonna per impedire il contatto delle acque superficiali con le falde e il confinamento delle medesime nel sito originario, nonché di ripristino dei luoghi secondo la destinazione d'uso corrente;
- 3) di presentare a questa amministrazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
 - Relazione Tecnica a firma congiunta con il professionista di settore incaricato di eseguire i lavori di cessazione della derivazione, asseverante il rispetto delle disposizioni di cui al precedente punto 2) e accompagnata da adeguata documentazione fotografica;
- 4) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza, durante l'esecuzione dei lavori di cessazione dell'utenza e ripristino dei luoghi;
- 5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibin;
- 6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.